

# STATUTO

della  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO DEI  
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI  
“ASSOCASEARI”

ATTO COSTITUTIVO  
DELL'ASSOCIAZIONE  
25 settembre 1945

---

Modificato con delibera della Assemblea  
Straordinaria del 16 giugno 1951.

---

Modificato con delibera della Assemblea  
Straordinaria del 19 febbraio 1960.

---

Modificato con delibera della Assemblea  
Straordinaria del 18 aprile 1986.

---

Modificato con delibera della Assemblea  
Straordinaria del 18 dicembre 1998.

---

Modificato con delibera della Assemblea  
Straordinaria del 19 gennaio 2009.

---

# STATUTO SOCIALE

## ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI" che assume la denominazione abbreviata "ASSOCASEARI" – ENTE NON COMMERCIALE (E.N.C.)

La sua durata è illimitata.

Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi e all'Unione CTSP di Milano, di seguito, più brevemente "Unione" accettandone integralmente gli Statuti, i principi ispiratori e le regole di comportamento.

## ART. 2 SEDE

La sua sede legale è a Milano ed ha una sede secondaria a Roma; può costituire uffici e filiali altrove su delibera del Consiglio Direttivo, di concerto con Unione di Milano.

## ART. 3 SCOPI

1. L'Associazione, senza fini di lucro, ha come scopi principali:
  - a) rappresentare, assistere e tutelare collettivamente e singolarmente gli Associati mettendo a loro disposizione assistenza e consulenza di carattere economico e commerciale nonché le competenze e le informazioni utili allo sviluppo della loro specifica attività per il riconoscimento e la valorizzazione della stessa sia nei confronti dei pubblici poteri, Nazionali, Comunitari o Esteri che delle altre Organizzazioni Nazionali, Comunitarie o Estere; a tale scopo aderirà alle Associazioni Comunitarie e Internazionali di categoria o affini, direttamente o nel caso di rappresentanze locali in Lombardia tramite l'Unione.
  - b) organizzare e gestire la presenza alla Sala Contrattazioni del Mercato "Lattiero-Caseario" di Milano ed eventualmente anche in altre province, al Mercato telematico italiano, partecipando, d'intesa con l'Unione se necessario a società di gestione costituite sotto qualsiasi forma;
  - c) adottare qualsiasi altra iniziativa connessa all'interesse dei Soci.

## ART. 4 SOCI

1. Possono farne parte, come Soci, aziende nazionali che esercitino una delle seguenti attività:
  - a) il commercio all'ingrosso del formaggio, del burro, del latte e dei prodotti a base di latte;
  - b) la stagionatura del formaggio;
  - c) l'importazione e l'esportazione del formaggio, del burro e dei derivati del latte;
  - d) l'impacchettamento del burro e il pre-confezionamento del latte e dei derivati del latte;

- e) ausiliarie del commercio (ConSORZI di tutela operanti nel settore lattiero-caseario, agenti, commissionari del settore lattiero-caseario, case di spedizione e trasporto);
  - f) organizzazioni aventi come oggetto la gestione dei mercati telematici o dei future.
2. Possono altresì farne parte, in qualità di soci onorari o sostenitori:
    - a) Enti ed Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli dell'Assocaseari;
    - b) Persone di particolare competenza.
  3. Ogni Socio ha diritto di partecipare liberamente ed effettivamente all'attività dell'Associazione, senza limitazioni di elettorato attivo e passivo.

## ART. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;

## ART. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da un rappresentante per ogni Associato ed è Organo sovrano dell'Associazione.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto. L'esercizio del voto può essere esercitato dai Soci nei cui confronti non sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In caso di loro assenza, impedimento o rinuncia, l'Assemblea nomina il Presidente tra i Soci presenti e, su proposta di questo, un segretario scelto anche tra i non Soci.
4. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di specifica e motivata rilevanza e con la condivisione dell'Unione, ha facoltà di farsi assistere da un Notaio, il quale assumerà le funzioni di Segretario.
5. Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare per delega non più di tre Soci ed esprimere i voti corrispondenti.

## ART. 7 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'Associazione può essere ordinaria o straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In caso di loro assenza o di impedimento, essa viene convocata ai sensi del successivo comma 3.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, mediante lettera o telefax da spedire a ciascuna Azienda almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'Ordine del Giorno; l'indicazione del luogo che, ove diverso da quello della Sede Sociale, sarà la Sala contrattazioni merci di Milano; il giorno e l'ora dell'adunanza; l'indicazione della seconda convocazione. In caso di urgenza

l'Assemblea può essere anche convocata per posta elettronica o per fax con preavviso di almeno 7 giorni.

3. L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa di un quinto dei Soci i quali, in tal caso, debbono presentare uno schema dell'Ordine del Giorno.

#### ART. 8

#### COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti (personalmente o per delega) almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché in regola col pagamento delle quote associative.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero dei votanti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in prima convocazione, più della metà degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione più di un terzo.
4. Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea salvo che, su richiesta di un terzo dei presenti, essa non deliberi l'adozione di un metodo diverso.

#### ART. 9

#### POTERI E DOVERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge da 5 a 11 membri del Consiglio Direttivo;
- c) approva la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e un budget, concordato con l'Unione di Milano, per l'esercizio successivo;
- d) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo Statuto e posto all'ordine del Giorno.

#### ART. 10

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto ai sensi del precedente art. 9 lettera b).
2. Ne fa parte il diritto di Rappresentante designato da ciascun gruppo merceologico costituito ai sensi del precedente art. 5 lettera f).
3. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo generale dell'Associazione. Allo scopo il Consiglio:
  - a) Attua le deliberazioni dell'Assemblea adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  - b) È investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi sociali
  - c) Vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  - d) Redige la relazione da presentare all'Assemblea;
  - e) Conferisce, previo accordo formale con l'Unione, incarichi professionali occasionali o continuativi a persona di speciale competenza in tematiche di interesse per l'Associazione;

- f) nomina due Vice-presidenti dell'Associazione;
  - g) predisporre una relazione al fine di illustrare l'attività svolta nel corso dell'anno e la situazione economica generale del settore e specifica del settore commerciale;
  - h) determina, di concerto con l'Unione, i contributi associativi per fasce di fatturato dei Soci;
  - i) nomina, di concerto con l'Unione, Direttori, Segretari, Procuratori per l'attuazione delle direttive del Consiglio, determinandone mandato, limiti e compensi;
  - j) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei Soci morosi e negli altri casi stabiliti dallo Statuto;
  - k) delibera sull'esclusione dei Soci non più in grado di contribuire validamente alle finalità dell'Associazione ovvero il cui comportamento abbia danneggiato l'Associazione stessa.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno 3 volte all'anno e ogni volta che lo ritiene necessario, nonché tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o i Revisori dei Conti.
  5. L'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere inoltrato a mezzo lettera spedita almeno otto giorni prima della convocazione può avvenire anche per posta elettronica o per fax con preavviso di almeno otto giorni.
  6. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le votazioni sono di norma palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e che riguardino persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente
  7. Ad esse possono essere invitati senza diritto di voto soggetti titolari di particolari mandati da parte della Presidenza.

## ART. 11 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, dai Vice-Presidente, nonché da altri Membri del Consiglio Direttivo, in numero non superiore a due, designati dallo stesso.

In caso di impedimento del Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal Vice-Presidente più anziano. Essa è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario mediante chiamata anche telefonica e con almeno 8 giorni di preavviso. Ad essa possono essere invitati soggetti titolari di particolari mandati da parte della Presidenza.

La Giunta:

- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio e si sostituisce ad esso in caso di urgenza, riferendo alla prima adunanza successiva del Consiglio per la ratifica del suo operato;
- con il concerto dell'Unione, delibera l'ordinamento dei servizi e degli uffici, e le scelte riguardanti il personale;
- delibera infine nelle materie non riservate al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

## ART. 12

## PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale dell'Associazione, ne ha la firma che può delegare. Il Presidente compie gli atti relativi all'amministrazione in base ai poteri conferitigli dallo Statuto ed ai mandati ricevuti dagli altri Organi Sociali.
2. In caso di assenza o di impedimento o di vacanza del Presidente le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente o, per delega, da altro membro del Consiglio Direttivo.
3. Rappresenta anche per delega l'Associazione nei Consigli di Amministrazione di Società, Enti ed Istituzioni cui l'Assocaseari sia interessata o venga chiamata a prenderne parte.

## ART. 13

### DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche hanno durata quadriennale e possono essere riconfermate.
2. Per assenza da tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, i titolari decadono dall'incarico.
3. A far parte del Consiglio Direttivo non può essere eletta più di una persona della stessa Azienda.
4. Se viene meno contemporaneamente per qualsiasi motivo la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade dalla carica.

## ART. 14

### AMMINISTRAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE

L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art.43, co.3 del proprio Statuto, a seguito di una *delibera* dell'Assemblea di Assocaseari, amministra l'Associazione.

All'Unione pertanto, nel rendiconto della quale confluiscono i flussi economici e finanziari dell'Associazione, compete in via principale la titolarità dei rapporti economici con le imprese associate e con i terzi.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## ART. 15

### PROVENTI

I proventi dell'Associazione, riscossi ed amministrati direttamente dall'Unione, alla quale vengono devoluti, sono costituiti da:

- a) contributi annuali associativi;
- b) oblazioni volontarie dei Soci;
- c) proventi conseguiti da gestioni di attività specifiche svolte a favore o nell'interesse dei Soci;
- d) ricavi provenienti da attività varie;
- e) ricavi provenienti da assistenza presso Ministeri ed Uffici Pubblici in genere, nazionali ed esteri, delle pratiche svolte a favore dei singoli Soci;
- f) potrà altresì ricevere contributi da Enti ed Istituzioni, privati e pubblici, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

ART. 16  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con la presenza di tre quarti dei Soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.
2. La stessa Assemblea provvederà, con la medesima maggioranza, alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

ART. 17  
RECESSO

Ogni Socio ha il diritto di recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in ogni caso è tenuto al pagamento integrale dei contributi per l'anno in corso al momento del recesso.

ART. 18  
NORMA FINALE

Le cariche sociali in atto rimangono in vigore fino alla scadenza del mandato in corso.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto dell'Unione che regolano casi simili o materie analoghe.

Viene demandato ad una convenzione, redatta di concerto con l'Unione, la definizione di procedure, azioni, competenze, iniziative e dei rapporti di lavoro non specificamente contemplate nel presente statuto.